SEGRETERIA NAZIONALE

Roma, 22 aprile 2009

Obiettivi del Fondo Bilaterale

Con il Fondo bilaterale il Sindacato punta ad assicurare un grado di copertura e di tutela per i Ferrovieri dipendenti dalle Società del Gruppo F.S. interessati da stati di crisi, sia temporanei che strutturali, **certamente più avanzato di quello garantito oggi dai normali ammortizzatori destinati al privato impiego.**

Rispetto alla sua definizione, puntualizziamo che sulla definizione del testo del Fondo sono tuttora in corso approfondimenti per far sì che la sua applicazione sia resa fruibile quanto prima sia per l'aspetto delle prestazioni ordinarie che per quelle straordinarie, riducendo così per quanto possibile i tempi di adempimento per la sua collocazione presso l'INPS.

- ✓ ***Come è stato istituito il Fondo bilaterale?***

Questo nuovo e più tutelante ammortizzatore sociale trova la sua fonte giuridica nell'art. 2 della legge 662 del 1996 che prevede la costituzione, mediante contrattazione collettiva nazionale, di fondi per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazioni aziendali, per il riequilibrio delle tensioni occupazionali sia temporanee che strutturali. Oltre che nelle aziende del Gruppo F.S., specifici accordi sono già operanti per i lavoratori del Credito e delle Poste spa.

- ✓ ***A chi si applica e come si finanzia detto Fondo?***

Ai lavoratori dipendenti, con contratto a tempo indeterminato, delle Società del Gruppo FS che hanno stipulato il CCNL delle Attività Ferroviarie e il Contratto aziendale del 16.4.2003.

Il contributo delle parti, sospeso nel 2005, verrà riattivato quando si formalizzerà la nuova struttura presso l'INPS, nei seguenti termini: 0.50 della retribuzione imponibile dei lavoratori a tempo indeterminato presenti nelle Società del Gruppo F.S. Così ripartito: 0,375 a carico dei datori di lavoro e 0,125 dei lavoratori interessati;

- ✓ ***Quale sarà il ruolo del Sindacato?***

Per la gestione di questo strumento di tutela del lavoro assume rilevanza il ruolo delle Segreterie Regionali del sindacato e delle R.S.U. di riferimento dell'unità produttiva interessata da eventuali tensioni produttive ed occupazionali.

FEDERAZIONE AUTONOMA dei SINDACATI dei TRASPORTI – Ferro-Vie
Via Prenestina n°179 – 00176 – ROMA
Tel. 06 89535974 - 06 89535975 Fax. 06 89535976
E-Mail sn@fastferrovie.it

✓ ***Quando e come si erogano le prestazioni del Fondo?***

Solo a seguito dell'attuazione delle fasi relazionali previste dal sistema di relazioni industriali del CCNL delle Attività Ferroviarie, del Contratto aziendale del 16.4.2003 e delle fasi procedurali del regolamento del Fondo definite su base nazionale .

✓ ***Stato di crisi ed apertura della trattativa sui territori***

Le Aziende che, per esigenze di ristrutturazione produttiva, organizzativa o di innovazione tecnologica potrebbero avere ricadute occupazionali, vogliono accedere alle prestazioni del fondo devono presentare alle Segreterie Regionali firmatarie del presente accordo ed alle R.S.U. **un motivato ed articolato progetto** nel quale devono esplicitare gli obiettivi da perseguire, le misure da adottare e le conseguenti ricadute occupazionali specificando:

- i motivi tecnici, organizzativi o produttivi alla base del programma di ristrutturazione/riorganizzazione aziendale;
- il numero e i profili/figure professionali del personale da considerare eccedentario;
- i tempi di attuazione del processo di riduzione del personale, con le conseguenti ricadute occupazionali.

Contestuale comunicazione sui termini del progetto aziendale dovrà essere inviata anche alle Segreterie Nazionali delle OO.SS. ed all'ULPMO competente per territorio.

✓ **Quali le le motivazioni alla base dell'apertura della procedura?**

- razionalizzazione e rinnovo tecnologico degli impianti;
- riduzione o trasformazione dell'attività o del lavoro finalizzati a migliorare l'efficienza produttiva e la qualità della produzione;
- cessazione di attività.

✓ ***Quali sono le prestazioni previste dal Fondo bilaterale?***

Il Fondo eroga sia **prestazioni ordinarie,** dette conservative perché finalizzate al mantenimento del rapporto di lavoro, mediante:

- il finanziamento di programmi formativi di riconversione, riqualificazione ed aggiornamento professionale;
- finanziamento di prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro/part-time;

che **prestazioni straordinarie,** dette risolutive perché finalizzate alla risoluzione del rapporto di lavoro attraverso:

- l'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito ed per il versamento della contribuzione correlata;

L'accesso alle prestazioni straordinarie comporta conseguentemente la contestuale corresponsione del TFR.

✓ ***Come si procede in assenza di accordo sindacale sul progetto aziendale?***

In assenza di accordo dopo la trattativa sul territorio e davanti al Direttore dell'ULPMO competente per territorio, l'intesa si intenderà definita e verrà sottoscritta, sulla base delle ragioni tecniche, organizzative e produttive individuate dalla Società, per una quantità di personale eccedentario non superiore al 30% delle esigenze di riduzione di personale dichiarate nel progetto aziendale.

In tali casi l'azienda interessata **potrà però utilizzare per il riequilibrio occupazionale esclusivamente gli strumenti di gestione delle eccedenze su base volontaria,** senza poter avere accesso agli strumenti obbligatori di riequilibrio occupazionale previsti dal Fondo.

✓ ***Quali sono le misure delle prestazioni ordinarie finanziate dal Fondo bilaterale?***

- Nei casi di accesso alle prestazioni ordinarie di riconversione o riqualificazione professionale, il contributo al finanziamento dei programmi formativi è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati;
- Nei casi invece di riduzione dell'orario di lavoro/part-time il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, calcolato nella misura del 70% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le prestazioni non rese;

Resta inteso che durante il periodo di permanenza nel Fondo, perché destinatari di prestazioni conservative, il valore degli assegni sarà incrementato in ragione di accordi contrattuali che dovessero modificare le voci fisse e continuative della retribuzione.

✓ ***Qual è invece il valore delle prestazioni straordinarie?***

Nel caso in cui si accede invece alla prestazione di accompagno in pensione, il cui costo è a totale carico delle Società del Gruppo F.S., per il tramite del Fondo verrà erogato:

- ai Ferrovieri interessati che **maturano il diritto all'assegno pensionistico di anzianità prima di quella di vecchiaia**, un assegno straordinario di sostegno al reddito, oltre al versamento della contribuzione correlata utile per maturare l'accesso al diritto all'assegno pensionistico, del valore pari alla sommatoria dei seguenti importi:
  - valore netto del trattamento pensionistico spettante nei regimi previdenziali obbligatori di riferimento, **calcolato con la maggiorazione virtuale dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità massima**;
  - l'importo delle ritenute di legge su detto assegno straordinario.

- per i Ferrovieri che invece maturano il diritto all'assegno pensionistico di vecchiaia prima di quella di anzianità, l'assegno di mantenimento sarà pari alla sommatoria dei seguenti importi:
  - valore netto del trattamento pensionistico spettante, nei regimi previdenziali obbligatori di riferimento, **calcolato con la maggiorazione**

virtuale dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia, di una entità quindi pari alla pensione massima che si sarebbe potuta maturare;

- l'importo delle ritenute di legge su detto assegno straordinario.

Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito, erogati dal Fondo per un massimo di 48 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori, nell'ambito del periodo di durata del Fondo, **poiché calcolati in anticipo sul valore massimo**, non sono soggetti a forme perequative e cesseranno con la liquidazione del primo assegno pensionistico, per il quale dovrà essere prodotta la prevista domanda all'INPS un mese prima della maturazione del diritto.

✓ ***Esiste la possibilità di incassare in anticipo il valore degli assegni?***

Si può ottenere in forma anticipata, in una unica soluzione un assegno straordinario che, in questo caso, sarà pari ad un importo corrispondente al **60%** del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipulazione del presente accordo, di quanto sarebbe spettato se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale, dedotta la contribuzione correlata, che pertanto non verrà più versata.

✓ ***E' stata prevista una norma di salvaguardia a tutela di eventuali modifiche legislative al sistema previdenziale?***

Qualora intervenissero modifiche legislative per l'accesso alle prestazioni pensionistiche obbligatorie di riferimento e per la loro erogazione, le parti definiranno le specifiche azioni correttive da apportare in considerazione delle posizioni dei lavoratori che usufruiscono delle prestazioni straordinarie del Fondo.

✓ ***Quali i criteri in via di definizione per l'individuazione dei Ferrovieri da interessare alle prestazioni del Fondo bilaterale in caso di accordo sul territorio?***

Per l'individuazione dei lavoratori da avviare alle prestazioni ordinarie e straordinarie in via prioritaria vale il criterio della volontarietà e si terrà conto dei seguenti criteri di accesso. A parità di condizioni si valuteranno i carichi di famiglia:

- utilizzo di tipologie contrattuali che consentano una gestione flessibile del rapporto di lavoro, nell'ambito degli istituti previsti dal CCNL;
- processi di mobilità professionale e/o geografica anche attraverso la riqualificazione professionale, entro i limiti specificati dagli accordi;
- accesso alle prestazioni straordinarie del personale che nell'arco dei 48 mesi e comunque non oltre il compimento del 65° anno di età, raggiunge i requisiti previsti per ottenere l'erogazione della prestazione pensionistica obbligatoria (età e/o contributi),

✓ ***Come si procede in caso di persistenza di esubero dopo la fase volontaria?***

Nei casi in cui le azioni per l'accesso su base volontaria alle prestazioni del Fondo non consentano di superare le problematiche occupazionali definite nell'accordo sindacale

territoriale, per le ulteriori situazioni di eccedenza si adotteranno gli strumenti che seguono, secondo la successione di priorità indicata:

- riconversione/riqualificazione professionale, anche interaziendale, **con i criteri di priorità di cui al punto 8 dell'art. 40 del vigente CCNL delle Attività Ferroviarie,** utilizzando le prestazioni ordinarie;
- **risoluzione del rapporto di lavoro** del personale che risulti in possesso dei requisiti per ottenere l'erogazione della prestazione pensionistica obbligatoria, tenendo conto del criterio della maggiore anzianità contributiva posseduta. A parità di condizioni, si terrà conto dei minori carichi di famiglia;
- **collocazione nella prestazione straordinaria di accompagno in pensione.** L'ordine di priorità sarà determinato dalla maggiore prossimità al raggiungimento del primo tra i requisiti previsti per ottenere l'erogazione della prestazione pensionistica obbligatoria (età e/o contributi) retrocedendo sino ad individuare i lavoratori che raggiungano tali requisiti permanendo nel Fondo fino alla durata massima prevista di 48 mesi;
- **riduzioni di orario/part-time** utilizzando le prestazioni ordinarie di cui all'art 6, lettera b) dell'Accordo istitutivo del Fondo, con i criteri di priorità di cui al punto 6 dell'art.40 del vigente CCNL delle Attività Ferroviarie.

✓ ***Quali i criteri convenzionali di scelta degli esuberi, nell'ambito delle singole fattispecie di priorità?***

Definita la procedura di cui ai precedenti punti e raggiunto l'accordo, nell'intento comune di ridurre/attenuare le tensioni sul piano sociale derivanti dall'attuazione del citato processo di riorganizzazione e ristrutturazione, O.S. e Società F.S. convengono che l'individuazione dei lavoratori in esubero, destinatari delle prestazioni dl Fondo, avvenga con i seguenti criteri di priorità:

- lavoratori in possesso dei requisiti professionali indicati dall'accordo e che al tempo della sottoscrizione dell'accordo medesimo hanno raggiunto i requisiti per poter fruire dei trattamenti pensionistici obbligatori;
- lavoratori in possesso dei requisiti professionali indicati dall'accordo che, nell'arco di 48 mesi dalla data di accesso al Fondo e comunque non oltre il compimento del 65° anno di età, raggiungono i requisiti previsti per ottenere l'erogazione della prestazione pensionistica obbligatoria (età e/o contributi);
- lavoratori in possesso dei requisiti professionali individuati dall'accordo che possono fruire delle prestazioni ordinarie di riconversione professionale che saranno individuati con i criteri di priorità di cui al punto 8 dell'art. 40 del vigente CCNL delle Attività Ferroviarie;
- lavoratori in possesso dei requisiti professionali individuati dall'accordo che possono fruire delle prestazioni ordinarie di part time, che saranno individuati con i criteri di priorità di cui al punto 6 dell'art. 40 del vigente CCNL delle Attività Ferroviarie.

✓ ***Quando tempo resta in vigore il Fondo Bilaterale?***

La durata del Fondo è stata fissata in dieci anni a partire dalla data dalla quale sarà posizionato all'interno dell'INPS.

✓ ***Qual'è la durata massima delle sue prestazioni?***

Le prestazioni straordinarie possono durare al massimo quattro anni, mentre la prestazione di riduzione di orario di lavoro/part time diciotto mesi, nell'ambito della valenza della validità del Fondo. .

✓ ***Come viene amministrato il Fondo bilaterale?***

Il Fondo sarà gestito da un Comitato amministratore, composto pariteticamente dalle Società del Gruppo F.S. e dalle delle O.S. stipulanti l'accordo. Il Presidente del Comitato verrà eletto dal Comitato stesso, a rotazione tra i propri componenti di parte aziendale e di parte sindacale.

Le deliberazioni saranno assunte a maggioranza qualificata dei 2/3 e, in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del presidente.

Sono in via di definizione le presenze, nella gestione del Fondo, dei Ministeri interessati e del collegio sindacale dell'INPS.

✓ ***Quali i compiti del comitato amministratore del Fondo?***

- predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale di gestione,
- deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti, ordinari e straordinari,
- deliberare eventuali revoche e/o sospensioni delle prestazioni;
- vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonché sull'andamento della gestione;
- deliberare, sulla base delle intese raggiunte tra le parti firmatarie dell'accordo, sulle misure dei contributi e sulle loro eventuali sospensioni;
- decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;
- formulare, più in generale, proposte alle parti stipulanti in materia di contributi, interventi e trattamenti.

Il ruolo decisivo assegnato alle strutture territoriali del Sindacato ed alle R.S.U. per la determinazione degli esuberi e per la gestione delle prestazioni del Fondo, siano esse conservative che risolutive del rapporto di lavoro, costituisce una condizione di ulteriore garanzia di democrazia assicurata ai lavoratori, che potranno così partecipare direttamente, supportando i loro rappresentanti, alla valutazione dei progetti di ristrutturazione aziendale, per far si che essi siano volti anche allo sviluppo dell'occupazione.

La Segreteria Nazionale FAST FerroVie

FEDERAZIONE AUTONOMA dei SINDACATI dei TRASPORTI – Ferro-Vie
Via Prenestina n°179 – 00176 – ROMA
Tel. 06 89535974 - 06 89535975 Fax. 06 89535976
E-Mail sn@fastferrovie.it